

Violenza domestica e legittima difesa

dott.ssa Fernanda Cervetti – Magistrato

Torino - 26 settembre 2025.

Il tema della configurabilità della legittima difesa per la vittima di violenza domestica è stato affrontato dalla giurisprudenza, traendone spesso un giudizio negativo sulla compatibilità.

Considerando che il reato di maltrattamenti può raggiungere picchi notevoli per intensità, gravità e continuità delle azioni poste in essere, spesso sopportati, con notevole sottomissione nel tempo, di fronte a comportamenti, che si esplicano non solo sul piano materiale, ma anche psicologico, questi fattori sono stati certamente valutati per la concessione di attenuanti, quali la provocazione ed anche le attenuanti generiche, tuttavia si è negato un rapporto diretto di connessione fra violenza domestica e legittima difesa.

E' ben vero che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2023, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 577 co. 3 c.p. nella parte in cui sancisce il divieto per il giudice di merito di riconoscere la prevalenza delle attenuanti della provocazione e generiche nel giudizio di bilanciamento formulato ai sensi dell'art. 69 c.p.

Tuttavia la giurisprudenza è cauta e restrittiva sul tema della legittima difesa, di fronte all'omicidio del *partner*. Al più, si è valutata la legittima difesa putativa, ponendo tuttavia notevoli paletti al suo riconoscimento.

Occorre partire dalla disamina dei singoli requisiti dell'art. 52 c.p., per confrontarli col reato di maltrattamenti, che talora sfocia in un esito letale per il coniuge maltrattante e la commissione del delitto di omicidio (art.575 c.p.).Del pari, occorre anche por mente al fatto che, spesso, il reato di maltrattamenti in famiglia è prodromico rispetto a lesioni od omicidio del maltrattato.

Appare quindi opportuno esaminare singolarmente i requisiti necessari per l'applicazione della scriminante, per porli poi a confronto col reato di maltrattamenti.

Un primo dato appare di tutta evidenza: il fatto di aver subito o subire maltrattamenti, anche di notevole intensità, non consente di per sé l'applicazione della scriminante, occorre qualche elemento in più, che attualizzi il comportamento omicidiario, scriminandolo.

La legittima difesa si pone nel solco di quanto indicava il Digesto di Giustianiano, ovvero che è lecito respingere la violenza con la violenza **“vim vi repellere licet”**, da cui deriva la volontà, per l'ordinamento, di valutare non solo le regole della causalità dei fatti naturali, ma anche l'opportunità della punizione qualora risulti legittimo respingere la violenza con la violenza.

L'art. 52, co. 1, c.p. stabilisce: *“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”*.

Il giudizio ricavabile dall'art. 52 c.p. è incentrato sulla verifica dell'elemento di proporzionalità della condotta difensiva, poiché l'ordinamento autorizza la commissione di un'azione astrattamente criminosa in presenza di legittima difesa, ma solo a patto che i mezzi impiegati risultino necessari, il pericolo sia inevitabile, l'offesa sia ingiusta e l'impiego della condotta difensiva sia proporzionata nei confronti degli effetti rispetto al fine da perseguire.

L'accertamento della sussistenza della scriminante presenta pertanto uno strettissimo legame in rapporto alla possibilità di definire il fatto commesso (scriminato) come fatto costituente reato, o meno.

Preliminare è la duplice verifica dell'imputabilità del fatto alla condotta umana, sul piano delle concatenazioni causali (artt. 40 e 41 c.p.) e dell'imputazione soggettiva del fatto ascrivendo il fatto stesso alla sfera psichica del soggetto agente, secondo gli elementi soggettivi del reato (art. 43 c.p.).

A questa fase segue, per l'interprete, un giudizio di verifica dell'esistenza di fattori idonei ad escludere non la derivazione dell'evento dalla condotta, sul piano oggettivo e soggettivo, ma la concreta opportunità di punire tale comportamento sul piano di diritto.

Il fatto di reato è già determinato sul piano della materialità delle modificazioni naturali, mentre si dovrà verificare l'assenza di elementi che consentano di ritenere il fatto, già ascrivibile all'imputato, punibile.

Ricordiamo, a questo punto che l'articolo 533 del Codice di Procedura Penale italiano, per la sentenza di condanna, stabilisce che il giudice la pronuncia se l'imputato risulta colpevole del reato contestato "al di là di ogni ragionevole dubbio". Questo principio, introdotto per garantire che una condanna sia emessa solo quando vi è una forte certezza della colpevolezza, rappresenta un pilastro del diritto penale italiano.

Vediamo quindi gli elementi che connotano la legittima difesa.

- La costrizione.

In un clima di permanente e continua violenza domestica appare difficile poter configurare il cd. "commodus discessus", ovvero la possibilità per una persona aggredita di ritirarsi per evitare il conflitto, e la sua valutazione è importante nel contesto della legittima difesa. In pratica, il "commodus discessus" indica la possibilità, per chi è aggredito, di sottrarsi al pericolo allontanandosi senza subire danni. In passato, si riteneva che la fuga fosse doverosa se possibile, ma oggi si tende a valutare la situazione nel suo complesso, considerando anche la possibilità che la fuga possa esporre l'aggredito o altri a rischi maggiori. Considerando il clima tossico fra quattro mura, magari anche in presenza di bambini, appare evidente che questo dato sia quanto mai rilevante. Ricordiamo che, durante il Covid, si sono moltiplicati i casi di violenza domestica e le richieste di aiuto, talora difficili da segnalare, per l'incombenza dell'aggressore in casa.

- La necessità di difendere un diritto proprio o altrui.

Strettamente connessa alla costrizione, e suo elemento qualificante, è l'aggressione che deve toccare un diritto altrui, un qualsiasi tipo di diritto. Su questo punto possono essere valutate tutte le forme anche pregresse di violenza domestica subite, sia materiali e fisiche che psicologiche, in quanto creano un sottofondo di lesioni dei diritti che ben possono sfociare in un atto di autodifesa al momento dell'evento, connotato naturalmente dalla ripetizione di condotte già sperimentate.

- Il pericolo attuale

Per poter invocare la legittima difesa, occorre che vi sia un pericolo attuale di offesa che impone la presenza di una minaccia di lesione imminente al momento del fatto. Nel concetto di attualità dobbiamo far rientrare anche il pericolo perdurante, che appare connotato di base dei maltrattamenti in famiglia. Nel momento dell'azione di autodifesa, dovrà naturalmente essere valutato se il pericolo è in corso e imminente. Questo è un punto fondamentale nell'indagine che intenda trovare i requisiti per l'applicazione della legittima difesa. Al proposito l'atteggiamento aggressivo del maltrattante e la sua situazione psicologica hanno un'importanza fondamentale. Considerato che stati psicologici quali la gelosia, la vendetta o la rappresaglia non possono avere spazio per l'applicazione della legittima difesa, del pari non possono giustificare azioni aggressive o violente cui sia seguito il fatto scriminato posto in essere dalla controparte.

- La necessità

Snodo fondamentale è poi la "necessità". Dobbiamo chiederci quando possiamo ritenere una condotta necessaria per reagire in stato di legittima difesa.

Ritengo che ci sia, riguardo a questo elemento, una biforcazione fondamentale.

Se occorre difendere un altro componente della famiglia ed in particolare i propri figli, magari in tenera età, il requisito sussiste sempre in un clima di abusi e violenza vissuti da questi ultimi, sia in presenza, sia materialmente. Qualsiasi atto posto in essere contro di loro ben può scriminare una reazione anche omicidiaria, naturalmente dopo una valutazione della condotta aggressiva effettivamente posta in essere al momento dei fatti e della sua gravità. Del pari va ascritta a legittima difesa dell'altrui diritto l'aggressione alla madre o al padre, scriminando in tal modo i figli.

E' sicuramente un giudizio complesso ed il giudice dovrà esaminare punto a punto i fatti, sia pregressi che attuali.

Diversa e di più difficile interpretazione è la "necessità" riferita a se stessi.

Non appare sufficiente un clima di violenza, che può certamente esacerbare la situazione anche dal punto di vista psicologico della vittima dei maltrattamenti, ma non può certo giustificare un atto omicidiario senza un fattore scatenante attuale grave. L'evoluzione di eventi pregressi di violenza con un *trend* di sempre maggior gravità, può far emergere una legittima difesa putativa esercitata a fronte di una situazione di pericolo che non esiste obiettivamente, ma è supposta erroneamente dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti, anche in considerazioni di eventi pregressi che vengo ad incidere sulla rappresentazione che l'agredito si fa della situazione in atto. Affinché possa trovare applicazione tale tipologia di legittima difesa è però necessario che l'erroneo convincimento abbia un fondamento obbiettivo e questo ben può esser reperito in analoghe situazioni pregresse sfociate magari in lesioni o ricoveri ospedalieri.

- Difesa proporzionata all'offesa

Penso che, a questo punto, sia interessante il richiamo alla nuova formulazione dell'art.614 c.p.

La legittima difesa, come disciplinata dall'articolo 52 del codice penale, trova un'applicazione specifica in relazione alla violazione di domicilio, regolata dall'articolo 614 del codice penale. La legge prevede che, in caso di [violazione di domicilio](#), la difesa sia sempre considerata legittima, in particolare quando si reagisce a un'intrusione violenta.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma dell'articolo, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Aggiungiamo che l'articolo 614 del codice penale, riguardante la violazione di domicilio, può trovare applicazione nel contesto di una relazione tra ex conviventi. In pratica, se un ex coniuge o ex *partner* entra nell'abitazione dell'altro, senza il suo consenso, commette il reato di violazione di domicilio, anche se in precedenza aveva diritto ad accedervi. Ne consegue che la legittima difesa, in caso di aggressione, appare scriminata, in quanto ritenuta putativa a fronte di una situazione di pericolo che non esiste obiettivamente, ma è supposta erroneamente dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti.

Sgombrato il campo dalle situazioni di legittima difesa in relazione ad altri componenti la famiglia, specie se maltrattamenti pregressi hanno interessato anche loro, in particolare se si tratta di figli minorenni o anziani, per i quali è difficile opporsi ad una aggressione, dobbiamo vedere come e quando la legittima difesa sia invocabile dal *partner*, in particolare una donna.

La valutazione è complessa perché deve partire dal substrato di maltrattamenti e dalle dinamiche familiari pregresse, prima di fare l'analisi del fatto scatenante la legittima difesa, sia pur putativa. Occorre che ci sia un elemento di novità, nell'*escalation* dell'aggressività del *partner*, tale da essere scatenante per la reazione di difesa, che può, a questo punto, essere incontrollata o incontrollabile, considerato il contesto di violenze passate e subite, che viene ad inserirsi in uno stato psicologico di allerta, dovuto alle pregresse aggressioni e ad un clima di tensione insostenibile.

In questo stato mentale, possono inserirsi non solo violenze fisiche, ma anche verbali rivolte al maltrattato o a persone della famiglia. L'elaborazione psicologica delle violenze subite può far perdere con facilità il controllo, in un successivo crescendo di aggressività scatenato dal desiderio di autodifesa per un fatto ingiusto attuale.

Si innestano così condizioni eccezionali che fanno ritenere, soggettivamente, la verosimile intenzione dell'aggressore di giungere a gesti estremi.

La convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 definisce la violenza contro le donne all'art. 3 "come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione", riconoscendo che la violenza contro le

donne è una manifestazione dei rapporti di forza diseguali fra i sessi, frutto di una posizione storica di dominio del maschio.

In relazione poi alla violenza domestica enumera “tutti gli atti di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, all’interno della famiglia, del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner”, aggiungendo che tale elemento sussiste “indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza della vittima”.

Questi principi consolidano il fatto che, nell’attualità di una minaccia grave, considerata la posizione di disuguaglianza di forze fra l’aggressore maschio e la donna, anche il concetto di proporzionalità debba essere rivisto a favore dell’aggredita.

Il concetto di pericolo imminente appare dover anche scontare, nell’ambito di un clima di maltrattamenti, la disparità di forze, onde la legittima difesa putativa appare ben più facilmente sostenibile.

Se poi confrontiamo la nuova dizione dell’art. 614 c.p. con l’art. 3 della Convenzione di *Istanbul*, possiamo rilevare che sarebbe discriminatorio non applicare la legittima difesa per la donna che convive attualmente col maltrattante aggressore.

Come ha ricordato di recente la Cassazione, «ai fini della legittima difesa putativa, l’errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un’offesa ingiusta»

Per concludere, si deve ammettere che la scriminante della legittima difesa, sia pur putativa, è un argomento difficile da affrontare per il giudice, considerati i fattori da esaminare e le variabili esistenti per ogni singolo evento. Tuttavia con un’analisi attenta di tutti i parametri ricordati, fisici e psichici, che accompagnano un evento sfociato nell’omicidio del maltrattante, è possibile dare una risposta di giustizia sostanziale per questo epilogo di situazioni di maltrattamenti gravi, troppo spesso subiti dalle donne.